
**Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa a questioni procedurali è modificata come segue:

Art. 7 (nuovo) Situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo
(art. 17 cpv. 2 e 3 LAsi)

¹ Nel quadro dell'accertamento dei fatti può essere chiarito con l'aiuto di metodi scientifici se l'età indicata dal richiedente l'asilo corrisponde all'età effettiva.

² La persona di fiducia accompagna e sostiene nella procedura d'asilo il richiedente l'asilo minorenni non accompagnato.

³ L'autorità cantonale comunica senza indugio all'Ufficio federale o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenni la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.

⁴ Le persone incaricate dell'audizione di richiedenti l'asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

Art. 7a (nuovo) Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale
(art. 17 cpv. 4 LAsi)

¹ In caso di domanda d'asilo depositata all'aeroporto o presso un centro di registrazione, l'Ufficio federale informa i richiedenti, per scritto o in un altro modo considerato adeguato, in una lingua loro comprensibile, circa la possibilità di farsi rappresentare o di rivolgersi a una consulenza giuridica.

¹ RS 142.311

² L'Ufficio federale mette a disposizione dei richiedenti l'asilo, all'aeroporto o in un centro di registrazione, i mezzi necessari per poter contattare una consulenza giuridica o una rappresentanza legale.

³ Occorre rendere possibile il contatto personale tra la rappresentanza legale o la consulenza giuridica e il mandante nel quadro del regolamento interno giusta gli articoli 12 capoverso 2 e 18.

Art. 7b (nuovo) Emolumenti per prestazioni

(art. 17a LAsi)

L'Ufficio federale non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.

Art. 7c (nuovo) Emolumenti per domande di riesame e domande multiple

(art. 17b LAsi)

¹ L'emolumento per procedure giusta l'articolo 17b della legge ammonta a 1200 franchi.

² Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento.

³ I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell'anticipo dell'emolumento.

⁴ Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 11 cpv. 1 e titolo (nuovo)

Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata alla frontiera

(art. 21 LAsi)

¹ Per Paese dal quale il richiedente l'asilo è direttamente giunto in Svizzera si intende uno Stato confinante.

Art. 11a (nuovo) Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata all'aeroporto

(art. 21-23 LAsi)

¹ Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l'entrata diretta.

² L'Ufficio federale può parimenti autorizzare l'entrata se il richiedente l'asilo:

- a. ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure

² RS 172.041.1

- b. non è giunto direttamente dal Paese d'origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.

Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all'aeroporto
(art. 22 LAsi)

¹ L'autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio all'Ufficio federale le domande d'asilo presentate in un aeroporto svizzero.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana il regolamento interno per il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso l'aeroporto e vi disciplina segnatamente l'alloggio le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta o la custodia degli oggetti di queste persone.

³ L'Ufficio federale può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell'infrastruttura presso l'aeroporto.

Art. 13
Abrogato

Art. 14
Abrogato

Art. 15
Abrogato

Art. 16a (nuovo) Alloggio in centri esterni in situazioni particolari
(art. 26 cpv. 1 LAsi)

¹ Se è data una situazione particolare dovuta a un aumento temporaneo o duraturo delle domande d'asilo, i centri di registrazione possono, per garantire un alloggio ai richiedenti l'asilo, gestire centri esterni quali centri di transito, dormitori d'emergenza o alloggi d'emergenza. In questi centri esterni non possono essere presentate domande d'asilo.

² Il soggiorno nei centri esterni può protrarsi fino al momento in cui le autorità cantonali dispongono delle necessarie strutture, ma al massimo per 12 mesi.

Art. 17 Gestione dei centri di registrazione e dei centri esterni
(art. 26 cpv. 1 LAsi)

Per garantire la gestione dei centri di registrazione e dei centri esterni, l'Ufficio federale può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. Tali persone

sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 18 Regolamento interno dei centri di registrazione e dei centri esterni
(art. 26 cpv. 3 LAsi)

Il DFGP emana il regolamento interno dei centri di registrazione e dei centri esterni e vi disciplina in particolare gli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.

Art. 19 cpv. 1, 2 (terzo periodo) e 3

¹ Per verificare l'identità del richiedente l'asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri di registrazione o nei centri esterni.

² Per l'interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell'interrogatorio viene ritradotto al richiedente l'asilo e firmato dai partecipanti. L'interrogatorio sommario può essere sostituito dall'audizione sui motivi d'asilo giusta l'articolo 29 della legge.

³ *abrogato*

Art. 20

Abrogato

Art. 21 Ripartizione fra i Cantoni
(art. 22 cpv. 2 e 6, 23 cpv. 2, 27 cpv. 2-4 LAsi)

Art. 23 Annuncio nel Cantone
(art. 22 cpv. 2 e 6, 23 cpv. 2, 27 cpv. 2-4 LAsi)

I Cantoni designano l'ufficio presso il quale il richiedente l'asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione o l'aeroporto. I richiedenti l'asilo devono annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

Art. 28 Parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(art. 32-35a e 41 LAsi)

Per l'esame delle domande d'asilo, l'Ufficio federale può raccogliere il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 28a (nuovo) Collaborazione all'accertamento dei fatti
(art. 41 cpv. 3 LAsi)

Accordi concernenti la collaborazione all'accertamento dei fatti garantiscono l'osservanza dell'articolo 98 della legge.

Art. 29a (nuovo) Ripresa della procedura

(art. 35a LAsi)

¹ Se un richiedente l'asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d'asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d'asilo. Non è più necessario effettuare una nuova procedura presso il centro di registrazione.

² Se un richiedente l'asilo conferma la sua domanda d'asilo dopo una decisione di stralcio o presenta una nuova domanda, occorre assodare la ripresa della procedura in una decisione incidentale.

Art. 31

Abrogato

Art. 33

Abrogato

Art. 40

Abrogato

Art. 41 cpv. 2

² *Abrogato*

II

Con la messa in vigore degli Accordi di associazione a Dublino³, l'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali è modificata come segue:

Ingresso

*Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo (legge),
in applicazione degli Accordi di associazione a Dublino (art. 1a cpv. 2),
ordina:*

Capitolo 1: Definizioni e campo d'applicazione

Art. 1a (nuovo) Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile per quanto gli Accordi di associazione a Dublino non contengano disposizioni contrarie.

² Gli Accordi di associazione a Dublino comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁶ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per de-

³ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF **2004 5777**); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (FF **2004 5791**); Protocollo del ... relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (FF ...); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].

⁴ RS **142.31**

⁵ RS ; RU ; FF **2004 5777**

⁶ RS ; RU...; FF **2004 5791**

terminare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

- c. il Protocollo del ...⁷ relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio];
- d. il Protocollo del ...⁸ tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].

Art. 10 cpv. 4

⁴ Se un cittadino di uno Stato che non è vincolato da nessuno degli Accordi di associazione a Dublino deposita una domanda d'asilo presso la rappresentanza svizzera in uno Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione a Dublino, la rappresentanza svizzera informa l'Ufficio federale della domanda d'asilo mediante un modulo. L'Ufficio federale trasmette tempestivamente la domanda d'asilo allo Stato sul cui territorio si trova il richiedente e informa quest'ultimo per scritto della trasmissione e della data alla quale essa è avvenuta⁹. L'Ufficio federale può tuttavia decidere di trattare la domanda d'asilo e autorizzare la persona a entrare in Svizzera per motivi umanitari.

Art. 11

*Abrogato*¹⁰

Art. 11a cpv. 2 e 3¹¹

⁷ RS ; RU...; FF

⁸ RS ; RU...; FF

⁹ Art. 4 cpv. 4 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1)

¹⁰ La presente abrogazione è effettuata in virtù dell'art. 21 LAsi nella versione adeguata conformemente all'avamprogetto di messaggio relativo all'applicazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere di Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e relativo a modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen già recepito (ulteriori adeguamenti): cfr. documentazione relativa alla procedura di consultazione.

¹¹ La presente disposizione si fonda sull'art. 22 LAsi nella versione adeguata conformemente all'avamprogetto di messaggio relativo all'applicazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere di Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e relativo a modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen già recepito (ulteriori adeguamenti): cfr. documentazione relativa alla procedura di consultazione.

² L'Ufficio federale può parimenti autorizzare l'entrata se:

- a. il richiedente l'asilo ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure
- b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003¹² e il richiedente l'asilo non è giunto direttamente dal Paese d'origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.

³ L'Ufficio federale può autorizzare l'entrata per motivi umanitari¹³; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003¹⁴.

Art. 29 Esame della competenza secondo Dublino

(art. 34 cpv. 2 lett. d)

¹ L'Ufficio federale esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003¹⁵.

² Se da tale esame emerge che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, l'Ufficio federale emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.

³ Se motivi umanitari lo giustificano¹⁶, l'Ufficio federale può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora l'esame riveli che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.

¹² Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).

¹³ Art. 15 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).

¹⁶ Art. 15 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).

⁴ La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte del competente Stato è retta dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003¹⁷.

III

- 1 Il numero I della presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
- 2 Il numero II entra in vigore unitamente al numero V della modifica della legge del 16 dicembre 2005¹⁸ sull'asilo e al capoverso 2 lettera d della disposizione concernente l'entrata in vigore¹⁹.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU n. L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

¹⁸ *RU 2006 4766*

¹⁹ *RU 2006 4767*